



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela delle Acque dall'Inquinamento

Proposta nr. 27 del 22/02/2010 -
Determinazione nr. 444 del 22/02/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società ERG Petroli S.p.a. - Autorizzazione allo scarico su fosso tombato stradale di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito in Fiume Veneto, Raccordo Autostradale n.16 "Cimpello – Pian di Pan" Km 0+750 - lato destro.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Cornelio Antonio, nato a Livorno il 16.06.1951 e residente in Milano in via Piccinni n. 2, in qualità di procuratore pro-tempore della società ERG Petroli S.p.a., con sede legale in Roma via Vitaliano Brancati, 60 ha presentato istanza, datata 28.09.09, presso lo Sportello Unico del Comune di Pordenone, di autorizzazione allo scarico su fosso tombato stradale di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito in Fiume Veneto, Raccordo Autostradale n.16 "Cimpello – Pian di Pan" Km 0+750 - lato destro;
- copia dell'istanza è stata trasmessa dallo Sportello Unico con nota prot. n. 70559/P del 20.10.09 ed assunta da questo Ente al prot. n. 60994 del 22.10.09;
- lo Sportello Unico del Comune di Pordenone ha comunicato, con nota datata 07.01.10, assunta al prot. n. 9998 del 04.02.10, il trasferimento della pratica al Comune di Fiume Veneto;
- successivamente la pratica è stata assunta dallo Sportello Unico del Comune di Prata di Pordenone come si evince dalla nota di data 08.02.10, assunta al prot. n. 12419 del 10.02.10;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni:
 - del 23.11.09 assunte al prot. n. 68823 del 27.11.09;
 - del 26.11.09, assunte al prot. n. 69080 del 30.11.09;
 - del 29.12.09, assunte al prot. n. 599 del 05.01.10;
 - del 04.02.10 assunte al prot. n.12419 del 10.02.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti da procuratore pro-tempore e con timbro di professionista abilitato:

- Relazione tecnico illustrativa autorizzazione allo scarico reflui industriali datata 23.11.09;
- Tav. 06-V - Planimetria generale con rete fognaria, datata 02/2010;
- Tav. I.T. - Inquadramento territoriale, datata settembre 2009;
- Copia "Indagine Geologico Tecnica" datata 15.06.07;

- Estratto CTR con indicazione corpi idrici superficiali e localizzazione pubblica fognatura;
 - Specifica tecnica Ditta costruttrice impianti di trattamento acque, Vers. 01 del 23.12.09;
- scheda di rilevamento di scarico, datata 20.11.09 e sottoscritti da procuratore-pro tempore;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Procuratore pro-tempore della Società e di data 28.09.09;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni trattasi di impianto di distribuzione carburanti

le acque che generano lo scarico derivano da dilavamento meteorico di:

- a) area zona di carico serbatoi interrati per deposito carburanti;
- b) area erogazione carburanti posta sotto pensilina;

le acque di cui sopra vengono intercettate, da canalette dotate di griglia e inviate al sistema di trattamento in continuo, costituito da un dissabbiatore e un disoleatore, quest'ultimo munito di filtro a coalescenza; l'impianto è dotato di sistema di chiusura automatica (galleggiante) che impedisce la fuoriuscita degli oli dal separatore;

le acque così trattate vengono inviate al fosso tombato (suolo) che si trova a lato del raccordo autostradale n. 16;

lo scarico è accessibile per i controlli mediante pozzetto identificato con le lettere "PP" nella Tav. 06-V;

il recapito dei reflui alla condotta fognaria pubblica o a corpi idrici superficiali risulta difficoltoso e economicamente oneroso, in particolare:

- la fognatura dista 75 metri dal confine di proprietà, ma "*...risulta accessibile solamente attraverso la disponibilità di un vicinante a sottoscrivere una servitù, cosa che è stata negata ...*";
- il corpo idrico superficiale più vicino dista circa 421 m dal confine di proprietà e il raggiungimento con condotta comporterebbe l'attraversamento di molte proprietà private;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato "*fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali*";

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 15.02.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione del punto di campionamento e le condizioni per l'accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali) non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota del 20.11.09 prot. n. 67383 e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 13097 prot. n. 11.02.10, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, e al Comune di Fiume Veneto;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Fiume Veneto, con nota del 19.02.10 anticipata a mezzo fax alla stessa data, ha comunicato che *"... per quanto di propria competenza, ... nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in oggetto."*;
- trattasi di istanza di autorizzazione allo scarico le cui opere risulterebbero non ancora ultimate e che, pertanto, si rende necessario, a opere completate, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 di data 02.10.09 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 9626 e 9627 del 30.11.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale.

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società ERG Petroli S.p.a., con sede legale in Roma via Vitaliano Brancati, 60, è autorizzata, nella persona del procuratore pro-tempore, allo scarico su fosso tombato stradale (suolo) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito in Fiume Veneto, Raccordo Autostradale n.16 "Cimpello -Piandi Pan" Km 0+750 - lato destro, dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione dei lavori di cui alle premesse, come descritto nelle stesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di inizio attività, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento, nonché le caditoie di raccolta, devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
 - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
 - g) prima dell'attivazione dello scarico deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse e comunicazione della data di inizio attività;

3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - c) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione degli interventi di cui alle premesse. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute

- pubblica e dell'ambiente;
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione tramite lo Sportello Unico di Prata di Pordenone, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 22/02/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni